



Regione Lombardia

DECRETO N. 13917

Del 30/09/2022

Identificativo Atto n. 6002

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

ATTIVAZIONE CACCIA ALLA FAUNA TIPICA ALPINA PER LA STAGIONE VENATORIA
2022/2023 – LECCO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DEL STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VARESE, COMO E LECCO

VISTA la normativa che ha trasferito le funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione Lombardia a decorrere dal 1.4.2016:

- L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934";

RICHIAMATI:

- l'art. 24 comma 2 della l.r. 26/1993, in base al quale, la Regione, "di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo" prevede un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero;
- l'art. 24 comma 1 della l.r. 26/1993, che prevede il limite giornaliero di un solo capo per le specie di tipica alpina (coturnice e fagiano di monte);
- l'art. 27 comma 2 bis della l.r. 26/1993 che prevede l'istituzione all'interno dei comprensori alpini due "distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti";
- l'art. 27 comma 5 della l.r. 26/1993 in base al quale è possibile emanare "specifiche disposizioni limitative per l'esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela";
- l'art. 34, comma 1 lettera a della l.r. 26/1993 che prevede la Regione regola il prelievo venatorio "nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e del calendario venatorio regionale, in rapporto alla



Regione Lombardia

consistenza della popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione”;

- l'art. 34, comma 1 lettera b della l.r. 26/1993 che prevede la Regione indichi “il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria”;

- l'art. 15, comma 3 del R.R. n. 16 del 4 agosto 2003 che stabilisce che i Comitati di gestione “predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l'avvenuto abbattimento della selvaggina, nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario”;

- le disposizioni inserite nell'allegato 6 della D.G.R. 13 giugno 2022 n. XI/6497 “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023”, in cui viene demandato al Dirigente di Struttura l'autorizzazione dei piani di abbattimento della fauna stanziale;

- l'allegato 7 della D.G.R. 13 giugno 2022 n. XI/6497 “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023”, in cui viene specificato che gli “uffici Agricoltura foreste caccia e pesca attuano la gestione venatoria della tipica avifauna alpina, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia”;

CONSIDERATO che, con D.G.R. 4169 del 30 dicembre 2020, sono state approvate le “Linee Guida per la Conservazione e Gestione dei Galliformi Alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia”, anche in attuazione del “Piano di Gestione Nazionale della Coturnice” redatto da I.S.P.R.A. e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018, che stabiliscono le modalità di gestione, di censimento e di elaborazione dei piani di abbattimento della fauna tipica alpina;

PRESO ATTO dell'art. 8, comma 3, della Legge Regionale 16/08/1993 n. 26 e successive modifiche nel quale si prevede che i censimenti “siano svolti da personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla provincia; la validazione dei censimenti compete alla vigilanza venatoria dipendente dalla provincia o ai tecnici faunistici, in possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale, incaricati dagli ATC o CAC”;

CONSIDERATO che le predette Linee Guida prevedono che l'unità di gestione per il fagiano di monte sia il territorio del comprensorio mentre per la coturnice debbano essere individuati dei distretti di gestione, da definire su territori idonei all'interno delle subunità individuate nell'Allegato 3 della DGR 4169 del 30



Regione Lombardia

dicembre 2020;

ATTESO che i censimenti, sia primaverili che estivi, sono stati effettuati da personale dei comprensori alpini, su coordinamento del tecnico faunistico incaricato dagli stessi, che ha provveduto anche alla certificazione e alla comunicazione dei risultati (CAC Prealpi Lecchesi: Prot. M1.2022.0183270 del 12/09/2022, CAC Alpi Lecchesi: Prot. M1.2022.0183206 del 12/09/2022);

CONSIDERATO che, con proprio decreto n. 13480 del 23/09/2022, sono stati ridefiniti i confini del Distretto n. 1 "Alpi Lecchesi, Prealpi Lecchesi, Val Brembana", approvato con D.d.u.o. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie n.12804 del 28/09/2021, su indicazione della DG Agricoltura;

RILEVATO che i censimenti primaverili sulle arene del fagiano di monte hanno portato ai seguenti risultati:

- CAC Alpi Lecchesi: 38 maschi, 15 femmine e 1 indeterminato, escluso il territorio protetto, per un totale di 55 individui (densità maschi in arena pari a 2,7 / 100 ha nelle aree campione);
- CAC Prealpi Lecchesi: 40 maschi, 16 femmine, escluso il territorio protetto, per un totale di 56 individui (densità maschi in arena pari a 2,3 / 100 ha nelle aree campione);

ATTESO inoltre che i transetti primaverili al canto della coturnice hanno portato ai seguenti risultati:

- CAC Alpi Lecchesi: 9 maschi cantori (densità maschi territoriali pari a 2,8 / 100 ha nelle aree campione);
- CAC Prealpi Lecchesi: 8 maschi cantori (densità maschi territoriali pari a 2,4 / 100 ha nelle aree campione);

RILEVATO che i censimenti estivi del fagiano di monte hanno portato ai seguenti risultati:

- CAC Alpi Lecchesi: 25 nidiate, per un totale di 125 piccoli (successo riproduttivo 5 pulcini per femmina);
- CAC Prealpi Lecchesi: 14 nidiate per un totale di 56 piccoli e 6 femmine senza covata (successo riproduttivo 2,8 pulcini per femmina);

ATTESO inoltre che i censimenti estivi della coturnice hanno portato ai seguenti risultati:

- CAC Alpi Lecchesi: 11 nidiate, 1 adulto senza nidiate e 59 piccoli (indice



Regione Lombardia

- riproduttivo 4,9 pulcini per adulti);
- CAC Prealpi Lecchesi: 18 nidiate, 5 adulto senza nidiate, 94 piccoli (indice riproduttivo 4,1 pulcini per adulti);

CONSIDERATO che il punto 5.2 delle Linee Guida (D.G.R. 4169 del 30 dicembre 2020) prevedono i seguenti requisiti minimi per l'accesso al prelievo:

- densità primaverile non inferiore ad un maschio territoriale per 100 ettari effettivamente censiti;
- campione minimo nel censimento estivo di 20 femmine di fagiano di monte e 5 covate per coturnice;
- successo riproduttivo maggiore di 1,2 per il fagiano di monte e indice riproduttivo maggiore di 1 per la coturnice;

VERIFICATO dall'analisi delle schede di censimento che tali parametri sono stati raggiunti in entrambi i Comprensori alpini;

ESAMINATE le richieste di autorizzazione del piano di abbattimento del fagiano di monte, presentate:

- il 12/09/2022 (Prot. M1.2022.0183206) dal Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi - con sede a Bellano (LC) in via Vittorio Veneto n. 23 - in cui viene proposto un piano di prelievo di 23 capi;
- il 08/09/2022 (Prot. M1.2022.0181678) dal Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi - con sede a Lecco (LC) in via dei Riccioli n. 21 - in cui viene proposto un piano di prelievo di 20 capi;

ATTESO inoltre che la proposta dei piani di prelievo del fagiano di monte si basa sulla formula riportata nelle Linee guida, che prevede di stimare le presenze di maschi ad inizio stagione venatoria, considerando i maschi adulti censiti in primavera, i giovani maschi presenti nelle covate (assumendo una sex-ratio di 1:1), la stima della sopravvivenza delle due classi d'età nonché il rapporto tra superficie potenziale e superficie indagata;

VERIFICATO che, per quanto riguarda la superficie indagata in primavera, nelle proposte del piano di abbattimento vengono utilizzati dei buffer di 450 m rispetto alle arene conosciute sul territorio indagato;

CONSIDERATO che, utilizzando tale ipotesi di individuazione del territorio indagato, viene ridotta in parte la superficie effettivamente censita, in contrasto con quanto indicato nelle linee guida;



Regione Lombardia

ATTESO inoltre che, in base all'ipotesi dei buffer, le formule per la determinazione del piano di abbattimento, hanno i seguenti risultati:

- CAC Alpi Lecchesi: 23 capi, se si utilizza tutto il buffer (922,46 ha) e 34 capi se i buffer sono intersecati con la superficie potenziale (778,93);
- CAC Prealpi Lecchesi: 18 capi (e non 20, come indicato nella proposta), se si utilizza tutto il buffer (1144,13 ha), 27 capi (e non 22, come indicato nella proposta) se i buffer sono intersecati con la superficie potenziale (792,38 ha);

CONSIDERATO tuttavia che l'area indagata è identificabile con quella effettivamente vista durante il censimento, come indicato anche in nota della DG Agricoltura Prot. M1.2022.0043691 in data 11/3/2022 "Nota informativa sull'applicazione delle Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia nel 2022", anche oltre il buffer e, di conseguenza, tali aree debbano essere ricalcolate, per evitare una sovrastima dei capi adulti presenti;

ATTESO che, con nota Prot. M1.2022.0188035 del 21/09/2022, la scrivente Struttura ha chiesto spiegazioni ai due CAC relativamente alle modalità di calcolo e alle stime che ne derivano e che i due CAC hanno ribadito le proprie modalità di calcolo (CAC Alpi Lecchesi, Prot. M1.2022.0190151 del 26/09/2022 e CAC Prealpi Lecchesi, Prot. M1.2022.0191585 del 28/09/2022);

CONSIDERATO quindi che è stato necessario ricalcolare le aree di censimento primaverile e rideterminare il piano di abbattimento come di seguito indicato:

- CAC Prealpi Lecchesi: superficie censita in primavera pari a 1706,73 ha, che determina un piano di prelievo di 19 capi;
- CAC Alpi Lecchesi: superficie censita in primavera pari a 1409,74 ha, che determina un piano di prelievo di 27 capi;

CONSIDERATO invece che, per quanto riguarda la coturnice, il piano di abbattimento deve essere elaborato in base ai distretti di gestione;

ATTESO che le proposte di piano di prelievo per la Coturnice, inviate alla DG Agricoltura, prevedono i seguenti capi abbattibili:

- CAC Alpi Lecchesi; 11 capi;
- CAC Prealpi Lecchesi: 21 capi;

CONSIDERATO che, anche per la Coturnice, viene comunque richiesto dai CAC un piano più elevato, calcolato utilizzando non tutta l'area censita ma una sua porzione di dimensioni inferiori, con i seguenti capi abbattibili:



Regione Lombardia

- CAC Alpi Lecchesi; 26 capi;
- CAC Prealpi Lecchesi: 30 capi;

DATO ATTO che i piani di abbattimento della Coturnice sono stati valutati dalla DG Agricoltura, che ha introdotto modifiche al fine di garantire la coerenza con le Linee Guida e li ha inviati ad ISPRA;

PRESO ATTO della nota prot. M1.2022.0191954 del 29/09/2022, con cui la DG Agricoltura ha trasmesso alla scrivente Struttura il parere di ISPRA, positivo rispetto alle modifiche introdotte ai piani, nonché il piano di abbattimento definitivo del Distretto 1 "Alpi Lecchesi, Prealpi Lecchesi, Val Brembana", con la ripartizione dei capi tra CAC pari, per quanto riguarda il territorio di competenza, a:

- CAC Alpi Lecchesi: 9 capi;
- CAC Prealpi Lecchesi: 13 capi;

DATO ATTO che il controllo dei capi abbattuti, previsto dall'art. 15, comma 3 del R.R. n. 16 del 4 agosto 2003, deve essere effettuato dai Comprensori, che hanno indicato le modalità con cui selezioneranno il personale;

RITENUTO necessario che i Comprensori individuino dei punti di controllo dove dovranno essere presentati i capi di tipica fauna alpina, il giorno successivo all'abbattimento, agli orari concordati con i Comitati di Gestione;

CONSIDERATO che per l'organizzazione dei controlli e la verifica del completamento del piano di abbattimento è opportuno conoscere il numero di capi abbattuti e che, di conseguenza, i capi prelevati andranno comunicati dai Comprensori alla Struttura AFCP Varese, Como e Lecco (sede di Lecco) entro le 12:30 del giorno successivo all'abbattimento;

RITENUTO opportuno consentire il prelievo venatorio della tipica alpina a partire da domenica 2 ottobre, in concomitanza dell'apertura della zona di maggior tutela, come previsto dal punto 3.1 dell'allegato 6 della D.G.R. 13 giugno 2022 n. XI/6497 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023";

CONSIDERATO che il prelievo della tipica alpina potrà essere effettuato nei giorni di domenica e mercoledì, ai sensi dell'art. 17 del R.R. n. 16 del 4 agosto 2003 e che il prelievo di una specie verrà chiuso al raggiungimento della quota prevista dal piano per ogni comprensorio e, comunque, non oltre il mercoledì 16 novembre, come stabilito nella D.G.R. 13 giugno 2022 n. XI/6497 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023";



Regione Lombardia

RITENUTO opportuno di stabilire il numero massimo annuale di 3 capi di fagiano di monte prelevabili da ogni cacciatore ammesso alla specializzazione per “Tipica alpina”, al fine di completare in maniera veloce il piano e ridurre il disturbo sulla specie;

PRESO ATTO della nota prot. M1.2022.0191954 del 29/09/2022, con cui la DG Agricoltura, richiamando il parere di ISPRA, richiede la piena applicazione delle Linee Guida, per quanto riguarda “l’assegnazione nominale dei capi prelevabili, ad esempio, tramite sorteggio, o in alternativa di garantire l’immediata comunicazione dell’avvenuto prelievo, al fine di evitare il superamento delle quote assegnate”;

CONSIDERATO che la verifica dell’impatto dell’attività venatoria su specie di interesse comunitario, inserite nell’allegato I della Dir. 2009/147/CE, necessita di un ulteriore controllo ai fini di evitare l’abbattimento eccessivo e che, di conseguenza, sia opportuno valutare la chiusura del piano anticipatamente, dopo 4 giornate, se il numero di capi adulti superi quello dei giovani o entro il 2 novembre, qualora non sia stato raggiunto il 50% del piano di abbattimento;

ATTESO che nel CAC Prealpi Lecchesi l’attività venatoria alla tipica alpina viene svolta anche all’interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC “Grigna Settentrionale”, ZSC “Grigna Meridionale”, ZPS “Grigne”) e che, come stabilito dal punto 7.7 delle Linee Guida, il presente decreto venga trasmesso anche agli enti gestori;

VERIFICATO altresì che nel punto 2 lettera a della DGR XI/6497 del 13/06/2022 “Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2022/2023” vengono richiamate le ulteriori specifiche inserite nella valutazione d’incidenza al Calendario venatorio (Decreto n. 7969 – DG Ambiente e Clima del 07/06/2022) ed, in particolare:

- in tutti i siti della Rete Natura 2000, obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili di piombo;
- in tutti i siti della Rete Natura 2000, divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, intese come piste carrabili anche senza fondo migliorato, come piste forestali o tratturi, fatta eccezione per il raggiungimento delle stazioni di posta per le battute di caccia al cinghiale e/o per il recupero delle carcasse di ungulati abbattuti;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 33/2013;



Regione Lombardia

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

VISTA la D.G.R. n. XI/5105 del 26 luglio 2021 “XIII Provvedimento organizzativo 2021” con la quale la dott.ssa Chiara Bossi è stata nominata Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Varese, Como e Lecco.

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DECRETA

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, i comitati di gestione del Comprensorio Alpino di Caccia “Alpi Lecchesi” – con sede a Bellano (Lc) in via Vittorio Veneto n. 23 e del Comprensorio Alpino di Caccia “Prealpi Lecchesi” – con sede a Lecco (Lc) in via dei Riccioli n. 21 ad effettuare il prelievo della fauna tipica alpina secondo il piano di seguito dettagliato.
 - Comprensorio “Alpi Lecchesi”: 27 fagiani di monte e 9 coturnici;
 - Comprensorio “Prealpi Lecchesi”: 19 fagiani di monte e 13 coturnici;
2. di stabilire che il prelievo della fauna tipica alpina sia effettuato nei giorni di mercoledì e domenica, a partire da domenica 2 ottobre;
3. di disporre la chiusura anticipata per la specie e il comprensorio in questione, qualora dopo 4 giornate di caccia il numero di adulti superi il numero di giovani abbattuti;
4. di stabilire che, nel caso non sia raggiunto il 50% del piano di abbattimento entro il 2 novembre, la caccia venga chiusa per la specie nel relativo comprensorio;
5. di disporre che, al completamento del piano di abbattimento, verrà chiusa la caccia della specie nel CAC di riferimento;
6. di stabilire i Comitati di gestione dovranno garantire gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo, mediante l'assegnazione nominale dei capi assegnati o, in alternativa, con la



Regione Lombardia

- immediata comunicazione dell'avvenuto prelievo, in modo da non superare il piano autorizzato;
7. di fissare in 3 il numero massimo di capi di tipica alpina prelevabili annualmente da ogni cacciatore ammesso alla specializzazione "Tipica alpina";
 8. di disporre che i capi abbattuti dovranno essere portati il giorno successivo all'abbattimento nei centri di raccolta previsti dai Comitati di gestione, agli orari concordati dagli stessi, al fine del controllo biometrico e dei parametri biologici, a carico di tecnici incaricati dai comprensori;
 9. di stabilire che il numero di capi prelevati dovrà essere comunicato dai comprensori alla Struttura AFCP Varese, Como e Lecco (sede di Lecco), entro le 12:30 del giorno successivo al controllo;
 10. di disporre che, a seguito della valutazione di incidenza al Calendario venatorio (Decreto n. 7969 – DG Ambiente e Clima del 07/06/2022), debbano essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - in tutti i siti della Rete Natura 2000, obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili di piombo;
 - in tutti i siti della Rete Natura 2000, divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, intese come piste carrabili anche senza fondo migliorato, come piste forestali o tratturi, fatta eccezione per il raggiungimento delle stazioni di posta per le battute di caccia al cinghiale e/o per il recupero delle carcasse di ungulati abbattuti;
 11. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comprensori alpini "Alpi Lecchesi" e "Prealpi Lecchesi";
 12. di trasmettere copia del presente provvedimento agli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati dal presente provvedimento;
 13. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Polizia Provinciale di Lecco e al Gruppo Carabinieri Forestali Como per le funzioni di vigilanza e controllo di competenza;
 14. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di



Regione Lombardia

pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

CHIARA BOSSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge